



CIMITERO COMUNALE

STUDIO DI ARCHITETTURA TAV. A

OGGETTO: LOTTIZZAZIONE AREE DI ESPANSIONE DEL
CIMITERO COMUNALE

REGOLAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

STO. IL SINDACO
(DOTT. LINO MELE)

SCALA 1:200

DATA

PROGETTISTA

ARCH. GIROLAMO CASULLO

COMUNE DI S. AGATA DI PUGLIA (Foggia)
REGOLAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I°
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.

L'attività edilizia e le altre ad essa connesse sono disciplinate dal presente Regolamento.

CAPO II°

RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA + ESAME

DEI PROGETTI

- Art. 2 - Opere soggette al rilascio della Concessione Edilizia.

Nell'area cimiteriale, le nuove costruzioni, modifiche o demolizioni di manufatti preesistenti, le ricostruzioni e restauri di Cappelle, Edicole, Tombe, ecc. potranno eseguirsi solo dopo l'avvenuto rilascio della Concessione Edilizia da parte del Comune.

- Art. 3 - Opere non soggette a Concessione Edilizia.

Per lavori interni di tinteggiatura, di rifacimento di intonaci, pavimenti, marmi ecc., il richiedente potrà essere dispensato dal presentare i disegni di cui al seguente art. 5, purché la domanda contenga una completa descrizione dei lavori il tutto in conformità all'art. 26 della Legge n° 47 del 28 Febbraio 1985.

Per lavori esterni di rifacimento di intonaci, tinteggiature, ripristino zoccolatura, revisioni di coperture e simili, il richiedente potrà come sopra essere dispensato dal presentare i disegni di cui al seguente art. 5, purché la domanda contenga una completa descrizione dei lavori.

Per tali opere il Comune non rilascerà la Concessione Edilizia, ma soltanto una autorizzazione scritta.

Il Sindaco, per il rilascio di tale autorizzazione potrà - se lo ritiene opportuno - sentire il parere della Commissione Edilizia e richiedere eventuali elaborati tecnici.

La domanda di cui sopra dovrà essere redatta in carta legale.

- Art. 4 - Domanda per il rilascio della Concessione Edilizia.

La domanda per ottenere la Concessione Edilizia va diretta, in carta legale, al Sindaco.

Essa sarà firmata dal Concessionario od, in mancanza, da uno degli aventi diritto.

Nella domanda dovranno essere indicati:

- a) - Le generalità complete del richiedente ed il domicilio;
- b) - L'indicazione dei lavori per cui si fa la richiesta;
- c) - L'esatta ubicazione del manufatto da costruire, ricostruire o restaurare.

- Art. 5 - Elaborati Tecnici da allegare alla domanda.

La domanda deve essere corredata da una copia degli elaborati tecnici dell'opera, firmata da un Architetto, Ingegnere o Geometra, regolarmente iscritto all'Albo Professionale e vistati - per accettazione - dal concessionario od, in mancanza, da uno degli aventi diritto.

Gli elaborati tecnici consisteranno:

- 1) - Stralcio planimetrico della zona per un raggio di almeno mt. 20, in scala 1 : 200 con l'indicazione delle costruzioni esistenti, degli alberi, delle siepi ed ogni altro particolare di rilievo;
- 2) - Pianta delle fondazioni e dei piani sovrastanti, compreso quella di copertura. nella pianta del pian terreno dovrà essere chiaramente indicato l'allineamento in relazione agli oggetti e alle rientranze dei prospetti; inoltre, dovranno risultare le indicazioni delle sistemazioni delle pavimentazioni, recinzioni, cordonature, tappeti erbosi, arbusti e piante.

Nella pianta della copertura dovranno essere indicati i materiali che si intendono usare, il senso delle falde e delle pendenze, dei cornicioni - contenitori delle gronde - ed i relativi punti di calata dei pluviali;

3) - Almeno due sezioni, fra loro ortogonali;

4) - Tutti i prospetti dell'opera, completi dei riferimenti agli edifici circostanti ed al terreno, ivi compreso la situazione altimetrica dell'andamento del terreno esistente e di progetto.

I prospetti devono riportare le indicazioni delle aperture, dei materiali, delle zoccolature, ecc..

Su almeno uno di essi dovrà essere indicato, con colori la tinta che si intenderà usare nella dipintura degli esterni;

5) - Disegni delle decorazioni, infissi, cancelli ecc..

I disegni di cui ai punti 2-3-4 saranno redatti in scala 1 : 100 oppure 1 : 50, mentre quelli di cui al punto 5 saranno redatti in scala 1 : 25 oppure 1 : 10.

I grafici dovranno essere opportunamente quotati sia planimetricamente che altimetricamente.

Le altezze dovranno essere riferite al piano dei viali ed al piano dei frontoni, se esistenti.

Tutti gli elaborati dovranno essere presentati in copia riprodotta, piegati secondo il formato UNI.

In casi particolari, l'Amministrazione Comunale - su richiesta della Commissione Edilizia - potrà richiedere altri elaborati atti a meglio chiarire il progetto stesso.

- Art. 6 - Esame dei progetti e pareri.

Per l'esame dei progetti, per il rilascio della Concessione Edilizia e per gli effetti della Concessione Edilizia, si fa espresso riferimento alle disposizioni del Vigente Regolamento Edilizio Comunale.

TITOLO II°

TIPI DI SEPOLTURE

CAPO I°

CLASSIFICAZIONE

- Art. 7 - Sepolture Comuni.

Fosse comuni d'inumazione che, accostate in fila, costituiscono i campi comuni.

- Art. 8 - Sepolture private.

a) - Tomba di famiglia.

Tipo di sepoltura perpetua. E' una comune fossa ad inumazione, accuratamente murata e sulla quale è consentita - su di un'area leggermente maggiore del normale - la erezione di un piccolo gruppo scultoreo o di qualche elemento architettonico.

b) - Edicola.

Piccola costruzione con loculi per tumulazioni fuori terra o in cripta.

In essa è consentita la realizzazione di cellette per ossario.

c) - Cappella.

Piccola costruzione con locali per tumulazione fuori terra o in cripta, dotata di piccolo altare per cerimonie funebri intime.

In essa è consentito la realizzazione di cellette per ossario.

- Art. 9 - Sepolture di proprietà comunale.

Forni o colombari.

Vani capaci di un feretro.

I loculi possono essere disposti in lunghezza od in spessore, cioè normali o paralleli alla superficie esterna della parete.

Il diaframma di chiusura verso l'esterno dovrà contenere una lapide dedicatoria.

TITOLO III°

PRESCRIZIONI

CAPO I°

PRESCRIZIONI EDILIZIE

- Art. 10 - Loculi e cellette per ossario.

Le dimensioni interne di un loculo non potranno essere inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza mt. 2.25, di larghezza mt. 0.75 e di altezza mt. 0.70. Quest'ultima potrà essere ridotta a cm. 200 nel caso trattasi di loculi per bambini di età inferiore a dieci anni. A detti ingombri va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di mt. 0.70, di larghezza mt. 0.30 e di altezza mt. 0.30.

Ogni loculo o celletta dovrà essere accuratamente intonacato verso l'interno con malta cementizia.

I loculi e le cellette per ossario possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Lo spessore delle pareti dei loculi e delle cellette per ossario, se realizzate in muratura ordinaria deve essere di almeno cm. 40.

Se in cemento armato, o in lastre di pietra naturale e compatta unite con malta di cemento, lo spessore minimo delle solette e dei tramezzi è di cm. 10 (dieci) e debbono

essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi ed a gas.

E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 5.

Il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi ed ai gas.

L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o dei loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm. 5.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno onde evitare l'eventuale uscita dei liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni di spessore non inferiore a 15 cm. sempre intonacata nella parte esterna.

Dovrà essere disposta, inoltre, sovrastante lastra marmorea di almeno 3 cm. di spessore, posta in opera in modo da lasciare una intercapedine di cm. 5 completamente stagna. Sono esclusi i mattoni forati.

Per le cellette-ossario si esonera la realizzazione dell'intercapedine.

I loculi e le cellette per ossario, ancor prima di essere occupati, dovranno essere chiusi con una fodera di mattoni; in ogni caso tale operazione dovrà avvenire contemporaneamente alla ultimazione dell'opera.

- Art. 11 - Solaio coperture cripte.

I solai di copertura delle cripte devono essere calcolati almeno per un sovraccarico di 400 Kg/mq. sia nel caso di nuova costruzione che di ricostruzione.

- Art. 12 - Intonaci e dipinture.

All'esterno sono vietati gli intonaci e le dipinture in vista.

- Art. 13 - Rivestimenti.

Sono vietati i materiali non resistenti; pertanto i rivestimenti esterni si potranno eseguire in mattoni a faccia vista, in mosaico o in pietrame di qualità non geliva.

Tra i pietrami sono vietati le arenarie ed i calcarei teneri; sono, invece, consentiti i porfidi, i graniti ed i marmi pregiati.

Tra i prefabbricati sono consentiti i manufatti in cemento granigliato.

- Art. 14 - Serramenti.

E' vietato l'uso di materiali lignei sia all'interno che all'esterno delle costruzioni.

Sono consentiti serramenti di metallo con parti a vetro.

- Art. 15 - Isolamento dall'umidità.

Qualsiasi costruzione deve essere isolata dalla umidità del suolo ed, in particolare, i pavimenti devono essere staccati dal terreno o a mezzo di solaio, o a mezzo di vespaio areato di almeno cm. 25 di spessore ed è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

- Art. 16 - Ventilazione.

Qualsiasi tipo di costruzione come cripte, cappelle, ecc. dovrà avere buona e sufficiente ventilazione realizzata con canne di areazione e simili, anche se la costruzione è munita di finestre.

Il giudizio sulla idoneità e sufficienza del sistema di ventilazione è demandato alla Commissione Edilizia.

- Art. 17 - Coperture.

Per tutte le costruzioni, ad eccezione dei loculi Comunali, è vietata la copertura a terrazzo, bensì è consentita solo quella con falde inclinate.

L'altezza delle opere sovrastanti il piano di gronda deve essere proporzionata sempre a quella della costruzione, rimanendo in facoltà della Commissione Edilizia il giudizio sull'idoneità estetica di tali opere.

- Art. 18 - Allontanamento delle acque piovane.

Le acque piovane dovranno essere allontanate dalla muratura mediante gocciolatoio.

Quelle delle falde dei tetti dovranno scorrere nel canale di gronda incassato in un cornicione e da questi verranno allontanate mediante uno o più discendenti pluviali.

I discendenti pluviali non potranno essere messi in vista bensì dovranno essere ben diaframmati con una linea architettonica molto semplice ed armonica.

Dal terminale dei discendenti, mediante canalizzazione con tubo interrato, le acque dovranno essere accompagnate sul viale più prossimo.

Le acque piovane possono essere allontanate dalle falde dei tetti anche tramite canali di gronda e pluviali esterni. In questo caso l'allestimento canali/pluviali dovrà essere rappresentato in modo consono e armonioso con l'architettura della costruzione, assicurando l'impiego di materiali in rame. Materiali differenti e diametri diversi da $\Phi 60$ dovranno essere motivati ed ottenere autorizzazione, previa presentazione di campioni.

- Art. 18bis - Regimentazione delle acque.

Le acque provenienti dai terrapieni a ridosso delle costruzioni potranno essere regimentate mediante la costruzione di:

- un marciapiede da realizzare sui tre lati della cappella aventi una larghezza di circa 0,60m e, comunque, pari alla metà della distanza tra i lotti confinanti;
- un muretto di contenimento di spessore di 0,15 m ed altezza pari a 1,20m e comunque in conformità ai muretti già realizzati a protezione dei lotti confinanti.

Il marciapiede dovrà essere realizzato in conglomerato cementizio e rivestito con pavimentazione in pietra di colore bianco o del colore predominante.

Il muretto di contenimento dovrà essere intonacato, tinteggiato di bianco o del colore predominante e protetto da una mensola con gocciolatoio.

CAPO II°

PRESCRIZIONI VARIE

- Art. 19 – Lavori di manutenzione, riparazione e risanamento delle sepolture private.

I concessionari o gli aventi diritto di Cappelle, Edicole, Cripte, Tombe, ecc. sono obbligati a provvedere - a propria cura e spese – alla manutenzione, riparazione e risanamento dei fabbricati a loro appartenenti, rimanendo essi stessi responsabili, civilmente e penalmente, di eventuali danni che potessero derivare a terzi per l'inosservanza di detto obbligo.

Per il decoro generale del luogo, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, gli stessi sono obbligati a provvedere alla tinteggiatura sia delle pareti interne che esterne dei fabbricati, nonché alla pulizia delle lapidi, dei pavimenti e di quant'altro in vista.

In mancanza il Sindaco – venuto a conoscenza della inosservanza di quanto precedentemente prescritto – emette, a carico degli inadempienti, ordinanza di esecuzione fissando un congruo tempo, con la comminatoria che in caso di rifiuto o ritardo nella esecuzione, le opere saranno eseguite d'Ufficio e in danno del Concessionario.

Potrà, nell'invito ad eseguire i lavori occorrenti, essere stabilita una ammenda per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui non siano reperibili nè il concessionario, nè gli eventuali aventi diritto - irreperibilità da far risultare, quando occorra, anche a mezzo di pubblica affissione - il Sindaco, ove lo stato di abbandono delle sepolture private sia incompatibile con il decoro del Cimitero, ordinerà la esumazione o estumulazione dei cadaveri e il deposito delle casse nell'ossario comune; quindi disporrà la demolizione della Cappella, Cripta o Sepoltura e i materiali di risulta non potranno essere impiegati che per opere da eseguirsi nell'interno del Cimitero.

- Art. 20 - Occupazione di suolo.

Nell'intera area cimiteriale è vietato depositare il materiale di costruzione e quello proveniente dalle demolizioni.

Pertanto, i materiali di risulta delle eventuali demolizioni dovranno essere immediatamente allontanati dall'area cimiteriale.

E', comunque, consentito introdurre nell'area cimiteriale i materiali di costruzione in una quantità tale da essere impiegata in una sola giornata lavorativa.

La calce dovrà essere introdotta spenta ed i manufatti in condizioni tali da poter essere collocati in opera.

Il personale addetto ai lavori dovrà seguire, per il passaggio ed il trasporto dei materiali, l'itinerario stabilito dal custode senza - in ogni caso - danneggiare aiuole, alberi e manufatti.

Il materiale potrà essere trasportato, nell'interno dell'area cimiteriale, a spalle o anche con carriere gommate che, tuttavia, potranno transitare soltanto lungo i viali.

Si fa divieto assoluto di introdurre mezzi meccanici a motore.

Per l'esecuzione dei lavori non è consentito l'uso di betoniere, impastatrici, motocarri e simili.

Il deposito di materiale edile, su richiesta, potrà avvenire su area comunale - all'esterno del Cimitero - ed in tal caso è dovuta la tassa di occupazione di aree pubbliche con le modalità vigenti per l'abitato.

In determinati periodi e specialmente in occasione dell'annuale pellegrinaggio per la commemorazione dei defunti, il Sindaco potrà ordinare la sospensione dei lavori in corso nelle sepolture private e vietare che ne siano iniziati altri.

- Art. 21 - Illuminazione.

Il Comune, Enti o privati possono provvedere alla illuminazione di parte o dell'intera area cimiteriale.

Il Comune, l'Ente ed il privato, prima di procedere alla realizzazione dell'impianto, dovrà redigere un progetto generale prevedendo la distribuzione di energia nell'intera area Cimiteriale, anche se la pratica realizzazione sarà eseguita in più lotti successivi, ognuno funzionante.

In sede di progettazione dovranno essere rispettate le seguenti norme:

- le linee di alimentazione devono svolgersi lungo i viali di cui alla Tav. n° 4 del Piano di Utilizzazione;
- le linee secondarie dovranno seguire i vialetti di ripartizione esistenti tra una fossa comune e l'altra ed, in ogni caso, dovranno diramarsi in senso perpendicolare a due dei quattro viali che circoscrivono il campo;
- tutte le linee dovranno essere interrato;
- dovranno rispettarsi tutte le vigenti norme di sicurezza;
- la chiusura dei cavi dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte;
- la cabina di trasformazione dovrà - in ogni caso - essere realizzata all'esterno dell'area Cimiteriale.

- Art. 22 - Approvvigionamento idrico.

Il Comune provvede all'approvvigionamento idrico del Cimitero mediante allacciamento alla rete idrica pubblica.

- Art. 23 - Segni Funerari.

a) Campi Comuni.

Ogni fossa nei campi comuni deve essere contraddistinta da un cippo.

Per cippo deve intendersi una croce oppure una lapide.

La croce, costituita da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, con esclusione del legno, deve avere altezza di cm. 100 (cento) fuori terra; braccia di cm. 60 (sessanta) e larghezza asta di cm. 8 (otto).

La stessa dovrà essere dipinta ad imitazione marmo chiaro.

La lapide, costituita da una lastra di pietra da taglio o marmo chiaro, deve avere larghezza di cm. 60 (sessanta) ed altezza di cm. 50 (cinquanta) fuori terra;

la stessa dovrà incastrarsi in un blocco di calcestruzzo ed avere una inclinazione non superiore a dieci gradi rispetto alla verticale.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2.

Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di mt. 2.20 e larghezza di metri 0.80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di mt. 0.50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una lunghezza di mt. 1.50 ed una larghezza di mt. 0.50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.

- b - Concessioni private.

- 1 - Sulla tomba di famiglia è consentito opporvi una lastra di pietra da taglio o di marmo occupante l'intera area della concessione se tale lapide è posta in senso orizzontale o leggermente inclinata.

In ogni caso la stessa non dovrà ergersi oltre i cm. 50 (cinquanta) dal piano del campo. Se invece la lapide dovesse opporsi in senso verticale, essa non dovrà superare l'altezza di cm. 100 (cento) e la larghezza di cm. 60 (sessanta).

In sostituzione di tale lapide e unitamente a questa è consentito erigere un piccolo gruppo scultoreo o elemento architettonico che non superi l'altezza di cm. 150 (centocinquanta) dal piano del campo.

- 2 - A chiusura di ogni loculo, realizzato in edicole, cappelle, colombari, ecc., deve essere apposta una lapide in pietra da taglio o marmo entro e non oltre tre mesi dalla data di occupazione del loculo.

Tale lapide dovrà avere dimensioni almeno pari all'apertura esterna della sepoltura e, comunque, essere allineata alle altre lapidi già esistenti.

- Art. 24 - Epigrafi e lampade votive nei campi comuni e concessioni private.

Sulle lapidi, sui gruppi scultorei ed elementi architettonici apposti sui campi comuni o concessioni private è consentito l'iscrizione di un'epigrafe, previa la presentazione di domanda in carta legale al Sindaco, corredata della dicitura, in duplice copia, per la preventiva autorizzazione.

Le epigrafi ovunque apposte senza autorizzazione saranno rimosse, addebitando ai trasgressori le relative spese.

Sulle croci, sulle lapidi, sui gruppi scultorei ed elementi architettonici dovrà sempre apporsi almeno:

Il numero progressivo, nome e cognome del defunto, l'anno di nascita e di morte.

E' consentito apporvi la fotografia del defunto.

Sulle croci è, altresì, consentito apporvi una lampada votiva elettrica con sporgenza massima di cm. 10 (dieci) ed altezza massima di cm. 20 (venti), collegata all'asta della croce con la parte inferiore a cm. 40 (quaranta) dal vertice del tumulo.

Su tutti gli altri segni funerari è consentito apporvi un massimo di due lampade votive ed un portafiori oppure due portafiori ed una lampada votiva.

L'impiego di lampade pensili è consentito soltanto nelle cappelle, edicole e cripte.

- Art. 25 - Soppressione dei segni funerari.

Tutti i segni funerari, soppressi per qualsiasi ragione, dovranno essere distrutti ed allontanati dal Cimitero entro il termine di trenta giorni.

Il custode del Cimitero è responsabile della distruzione e dell'allontanamento e dovrà redigere apposito verbale - in presenza di un agente comunale - dando notizia del segno funerario distrutto e del relativo proprietario.

E' vietato il rimpiego od il trattenimento nell'area Cimiteriale di tutti i segni funerari soppressi.

TITOLO IV°

CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I°

PROCEDURA

- Art. 26 - Domanda di concessione.

Per la concessione delle aree sia per sepolture individuali che familiari, deve essere presentata apposita domanda al Sindaco, in carta legale, indicando:

- Cognome, nome, data di nascita, domicilio del richiedente e Codice Fiscale;

- area richiesta e destinazione;
- persona o famiglia che potrà esservi inumata o tumulata;
- dichiarazione di sottomissione alle norme che regolano le concessioni.

Alla domanda dovrà essere allegata la planimetria dell'area per un raggio di almeno 20.00 mt. con l'esatta indicazione del lotto richiesto.

Nel caso di concessione ad Enti, Associazioni, Confraternite religiose e simili, hanno diritto alla sepoltura soltanto gli appartenenti legalmente agli Enti suddetti.

A tal uopo, al contrario di concessione sarà annesso lo statuto dell'Ente, Associazione, Confraternita religiosa, ecc. e l'elenco nominativo degli iscritti.

Gli Enti interessati avranno cura di notificare alla segreteria municipale le successive variazioni ed aggiunzioni all'elenco degli iscritti senza di che non potrà farsi luogo alla autorizzazione di sepoltura.

Non potranno, comunque, avere sepoltura gli iscritti che siano deceduti prima dello spirare di mesi sei dal giorno della notifica al Comune della loro inclusione nell'elenco suddetto.

- Art. 27 - Richiesta planimetria al Comune.

La planimetria dell'area prescelta e da allegare alla domanda di cui al precedente Art. 26, dovrà essere richiesta al Comune che la rilascerà - in copia fotostatica - dopo l'avvenuto pagamento, all'Ufficio Ragioneria del Comune, dei diritti che saranno stabiliti dalla Giunta Municipale con apposito atto deliberativo.

- Art. 28 - Delibera di concessione e relativo contratto.

Le deliberazioni di concessione di aree vengono adottate dalla Giunta Municipale e sottoposte alla Superiore approvazione.

Intervenuta l'approvazione, il Sindaco invita il richiedente a presentare il progetto della costruzione secondo le norme del presente Regolamento.

Dopo il parere favorevole, sul progetto, da parte della Commissione Edilizia Comunale e ottenuto preliminarmente il Nulla Osta del Genio Civile, ai sensi della legge 2.2.1974 n°

64, completata la istruttoria per il rilascio della Concessione Edilizia, il Sindaco invita il richiedente a stipulare, entro il termine di mesi sei, il contratto di concessione, trascorso il quale termine la Concessione si considera decaduta e l'area ritorna ad essere disponibile salvo che l'interessato richieda - in tempo utile - e la Giunta Municipale accordi, una proroga giustificata.

Tale proroga può essere concessa una sola volta.

La concessione è fatta con atto formale rogato dal Segretario Comunale con l'indicazione dell'eseguito pagamento, da parte del concessionario, del prezzo stabilito per la concessione stessa.

Le spese del contratto sono tutte a carico del concessionario che effettuerà apposito deposito della somma che gli sarà richiesta, nella misura presumibilmente necessaria.

Nel contratto di concessione dovrà sempre inserirsi la clausola di impegno, da parte del concessionario, all'osservanza di quanto prescritto nella Concessione Edilizia e nei regolamenti e leggi che regolano i lavori nell'area Cimiteriale.

Stipulato l'atto di concessione, il concessionario ha l'obbligo di iniziare i lavori indicati nella Concessione Edilizia entro e non oltre sei mesi dalla data di stipulazione.

Trascorso il detto termine il concessionario decade senz'altro dalla concessione, senza diritto alcuno al rimborso totale o parziale del prezzo pagato.

Iniziati i lavori, essi debbono essere ultimati nel più breve termine possibile.

In ogni caso, trascorsi otto mesi dall'inizio dei lavori, il Sindaco - su richiesta motivata - potrà assegnare un ulteriore termine perentorio di mesi quattro per la loro ultimazione, trascorso il quale dichiara il concessionario decaduto dalla concessione e le opere eseguite passeranno a libera disposizione del Comune che potrà farne oggetto di concessione ad altri.

Le decadenze di concessione di cui sopra saranno dichiarate dal Sindaco, con provvedimento da notificarsi in via amministrativa - non passibile di alcun gravame - al concessionario o, in mancanza, ed uno degli aventi diritto.

TITOLO V°
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I°
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 29 - Suoli già concessi.

I suoli sino ad ora concessi per sepolture private saranno retrocessi al Comune allorchè i concessionari o gli aventi diritto - entro il perentorio termine di un anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento - non avranno provveduto alla ultimazione dei lavori, se già in possesso della regolare Concessione Edilizia, trascorso inutilmente tale termine, per le opere eventualmente già eseguite e non ultimate si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 28 del presente Regolamento.

I concessionari dei suoli coincidenti esattamente con uno dei lotti di cui al Piano di Utilizzazione e non ancora in possesso della Concessione Edilizia, dovranno presentare - entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento - il progetto con regolare richiesta di Concessione Edilizia, pena la retrocessione al Comune del suolo, anche se concesso in data molto remota.

I concessionari dei suoli, infine, non coincidenti con uno dei lotti di cui al Piano di Utilizzazione e non ancora in possesso della concessione Edilizia, non potranno più realizzare alcuna opera senza che per tanto possano accampare pretese di sorta, essi potranno solo realizzare una sepoltura privata perpetua però con segni funerari in tutto uguali alle sepolture in fosse comuni.

- Art. 30 - Raccolta delle acque pluviali.

I canali di gronda, i discendenti pluviali e gli scarichi delle acque non rispondenti alle disposizioni e prescrizioni del presente Regolamento dovranno - a cura e spese dei concessionari o, in mancanza, degli aventi diritto - adeguarsi entro il termine perentorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

CAPO II°

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 31 - Adeguamento delle costruzioni presistenti.

Le costruzioni già esistenti nell'area Cimiteriale e non rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento, nelle parti interessate dalla ricostruzione o trasformazione, devono adeguarsi alle prescrizioni suddette.

Dette costruzioni non potranno subire alcuna variazione volumetrica in aumento, nè potrà essere consentito un aumento del numero dei loculi in esse già esistenti.

In caso di ricostruzione le Cappelle, Edicole, Cripte, Tombe, ecc. dovranno allinearsi con le altre costruzioni esistenti nel Campo di appartenenza ed in caso di dubbio, l'allineamento dovrà eseguirsi con riferimento alla Cappella maggiormente arretrata rispetto al viale più prossimo, anche se ciò dovesse comportare una riduzione o annullamento della concessione, senza che il concessionario - ed, in mancanza, gli aventi diritto - possa avanzare pretese di sorta.

- Art. 32 - Controlli e repressione abusi - sanzioni.

Nel caso in cui le opere siano eseguite in difformità al progetto approvato, senza l'osservanza delle condizioni imposte nell'atto di concessione e nella Concessione Edilizia ed in contrasto con le norme stabilite dal Piano di Utilizzazione e dal presente Regolamento, il concessionario - o, in mancanza, gli aventi diritto - il direttore dei lavori.

e l'impresa costruttrice incorreranno nelle sanzioni previste dal Regolamento Edilizio annesso al Piano Regolatore Generale del Comune di S. Agata di Puglia, nonché in quelle previste dalle leggi Urbanistiche 17.08.1942 n° 1150,

06.08.1967 n° 765, 28.02.1985 n° 47 e dalle leggi 02.02.1974 n° 64 e 05.11.1971 n° 1086 e dalla legge n° 13 del 09.01.1989 e D.M. n° 236 del 14.06.1989.

Il Sindaco, inoltre, potrà revocare la concessione senza che il concessionario possa accampare pretese di sorta.

In tal caso il prezzo pagato per la concessione resta confiscato a favore del Comune.

Si applicherà, altresì, il disposto dell'art. 28 del presente Regolamento.

- Art. 33 - Autorizzazione di agibilità.

Per tutte le costruzioni, nuove o trasformate, destinate al ricevimento o alla permanenza temporanea di salme, è prescritta l'autorizzazione di agibilità prima che ne sia, in qualsiasi modo, iniziato l'uso e previo collaudo statico ed osservanza delle norme di cui alle leggi 02.02.1974 n° 64, 05.11.1971 n° 1086 ed alle leggi Sanitarie Vigenti.

Per quanto riguarda la richiesta di agibilità, si fa espresso riferimento alle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

- Art. 34 - Applicabilità di disposizioni affini.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso riferimento alle norme vigenti ed, in particolare, a quelle dettate dal D.P.R. 10.09.1990 n° 285 (Regolamento di polizia mortuaria), dal Codice Civile, dal Regolamento Edilizio Comunale e dalle leggi 02.02.1974 n° 64, 05.11.1971 n° 1086, 17.08.1942 n° 1150, 06.08.1967 n° 765, nonché da quelle Sanitarie Vigenti in materia.

- Art. 35 - Entrata in vigore del Regolamento.

Il presente Regolamento, compreso l'allegato Piano di Utilizzazione dell'area Cimiteriale, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della delibera Consiliare da parte dell'Autorità Tutoria.

- Allegato A - Norme e tempi di attuazione del PIANO DI UTILIZZAZIONE DELL' AREA
CIMITERIALE.

1) Norme di attuazione.

Le nuove costruzioni, ricostruzioni e trasformazioni dovranno adeguarsi a quanto previsto dal Piano di Utilizzazione dell'area Cimiteriale e dal Regolamento del Cimitero Comunale.

L'altezza massima consentita per le costruzioni private è di mt. 4.00 (quattro) mentre per i loculi Comunali è di mt. 5.00 (cinque).

Per altezza si intende la distanza verticale misurata tra la linea di gronda ed il piano di sistemazione stradale o dei marciapiedi.

Sono consentite demolizioni e ricostruzioni di fabbricati senza che siano aumentate le altezze e le cubature esistenti.

2) Tempi di attuazione.

Subito dopo l'entrata in vigore del Piano di Utilizzazione potranno esse concessi i suoli liberi.